

# **BVGer D-7284/2018 vom 3. Juli 2019**

Bundesverwaltungsgericht, 2019-07-03, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger\\_D-7284\\_2018](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger_D-7284_2018)

FR: TAF D-7284/2018 du 3 juillet 2019

IT: TAF D-7284/2018 del 3 luglio 2019

## **Regeste**

Asilo (senza esecuzione dell'allontanamento)

## **Erwägungen**

### **E. 1**

Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Alla presente procedura si applica il diritto anteriore (di seguito: vLAsi) ai sensi del cpv. 1 delle Disposizioni transitorie della modifica del 25 settembre 2015 della nuova LAsi, in vigore dal 1° marzo 2019. Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi) e l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. Altresì, i ricorrenti hanno partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, sono particolarmente toccati dalla decisione impugnata e vantano un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a - c PA). Pertanto, gli insorgenti, sono legittimati ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 vLAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.

### **E. 2**

Ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti.

### **E. 3**

Con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).

### **E. 4**

Il Tribunale tiene conto della situazione nel Paese d'origine dell'insorgente e degli elementi che si presentano al momento della sentenza, prendendo quindi in considerazione l'evoluzione della situazione avvenuta dopo il deposito della domanda di asilo (cfr. DTAF 2010/44 consid. 3.6; 2008/4 consid. 5.4).

### **E. 5**

In premessa il Tribunale rileva che, per quanto riguarda le contestazioni esposte nel gravame dagli insorgenti circa l'illiceità dell'esecuzione dell'allontanamento in quanto il ricorrente, nel caso di un suo ritorno in Eritrea, temerebbe di essere arrestato ed incarcerato (cfr. anche atto A58, D109, pag. 14) in condizioni inumane e degradanti e coscritto al servizio nazionale in violazione degli art. 3 e 4 CEDU nonché dell'art. 3 Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105), le stesse risultano irricevibili. Invero, essendo che le condizioni dell'art. 83 della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI, nuova denominazione e testo in vigore dal 1° gennaio 2019, RS 142.20), sono alternative, ed avendo la SEM, in specie, già pronunciato l'ammissione provvisoria (art. 44 ed art. 83 cpv. 1 e 7 LStrI), per inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento degli insorgenti, non risulta necessario procedere con l'esame delle ulteriori condizioni poste da tale disposizione. Oggetto del litigio in questa sede risulta pertanto essere esclusivamente la decisione riguardante il rifiuto della loro domanda d'asilo.

### **E. 6.1**

Giusta l'art. 2 cpv. 1 LAsi, la Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi. L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiati. Esso comprende il diritto di risiedere in Svizzera (art. 2 cpv. 2 LAsi). Secondo l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese di origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi. Costituiscono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). Inoltre occorre tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 cpv. 2 in fine LAsi).

### **E. 6.2**

A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). E' pertanto necessario che i fatti allegati dal richiedente siano sufficientemente sostanziati, plausibili e coerenti fra loro. In questo senso dichiarazioni vaghe, quindi suscettibili di molteplici interpretazioni, contraddittorie in punti essenziali, sprovviste di una logica interna, incongrue ai fatti o all'esperienza generale di vita, non possono essere considerate verosimili ai sensi dell'art. 7 LAsi. E' altresì necessario che il richiedente stesso appaia come una persona attendibile, ossia degna di essere creduta. Questa qualità non è data, in particolare, quando egli fonda le sue allegazioni su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi), omette fatti importanti o li espone consapevolmente in maniera falsata, in corso di procedura ritratta dichiarazioni rilasciate in precedenza o, senza motivo, ne introduce tardivamente di nuove, dimostra scarso interesse nella procedura oppure nega la necessaria collaborazione. Infine, non è indispensabile che le allegazioni del richiedente l'asilo siano sostenute da prove rigorose. Al contrario, è sufficiente che l'autorità giudicante, pur nutrendo degli eventuali dubbi circa alcune affermazioni, sia persuasa che, complessivamente, tale versione dei fatti sia in

preponderanza veritiera. Il giudizio sulla verosimiglianza non deve, infatti, ridursi a una mera verifica della plausibilità del contenuto di ogni singola allegazione, bensì dev'essere il frutto di una ponderazione tra gli elementi essenziali a favore e contrari ad essa. Sarà dunque decisivo determinare, da un punto di vista oggettivo, quali fra questi risultino preponderanti nella fattispecie (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 e relativi riferimenti).

### **E. 7.1**

In specie la questione a sapere se la diserzione nella milizia popolare, come è il caso della diserzione o renitenza nel servizio nazionale eritreo, comporta una sanzione rilevante ai sensi dell'asilo (in tal senso, cfr. sentenza del Tribunale E-1970/2016 del 2 ottobre 2018 consid. 4.3 - 4.4), può rimanere aperta, in quanto il ricorrente non ha reso verosimile di essere stato richiamato al servizio militare, rispettivamente di entrare a far parte della milizia popolare (cfr. dappresso consid. 7.2). In tal senso, il Tribunale valuta le dichiarazioni rese dall'insorgente in merito alle convocazioni ricevute diversamente rispetto alle motivazioni espresse nella decisione impugnata, ovvero dal profilo della verosimiglianza e non della rilevanza, operando pertanto una sostituzione dei motivi. A tal proposito si ricorda che il Tribunale amministrativo federale non è vincolato né dai motivi esposti dall'autorità inferiore né da quelli del ricorso (art. 62 cpv. 4 PA; DTAF 2014/1 consid. 2), e pertanto può lasciare immutato l'esito di una decisione impugnata, ma adottando un'altra motivazione, concretizzando così il principio "iura novit curia". Se la nuova decisione si basa su disposizioni delle quali le parti non potevano aspettarsi la loro applicazione, sarà necessario dare la possibilità a queste ultime, di prendere dapprima posizione in merito (cfr. Auer/Müller/Schindler, Kommentar Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren [VwVG], 2a ed., 2019, n. 16 segg., pag. 906 seg. ad art. 62 PA; DTAF 2007/41 consid. 2 con riferimenti citati; nello stesso senso: sentenza del Tribunale E-771/2017 dell'11 luglio 2018 consid. 4.3.2). Nella presente disamina i ricorrenti sono stati resi edotti dal Tribunale della possibilità di una sostituzione dei motivi e gli è stata offerta per questo l'opportunità di essere sentiti (cfr. supra lett. L). Poiché il dispositivo della sentenza impugnata non ne risulta comunque modificato, tale procedere del Tribunale non viola alcuna norma procedurale. Il principio "iura novit curia" ha infatti in specie quale conseguenza che il giudizio sull'impugnativa dell'istanza che statuisce, confermi il risultato corretto - ma con una motivazione erronea - con altre considerazioni giuridiche rispetto all'istanza precedente.

### **E. 7.2**

In primo luogo, il ricorrente ha dichiarato durante le audizioni che sia ad inizio dell'anno 2013 che ad inizio dell'anno 2014 egli sarebbe stato convocato dapprima nuovamente per il servizio militare, ed in seguito per svolgere un addestramento militare al cui termine avrebbe dovuto unirsi all'esercito popolare.

#### **E. 7.2.1**

Riguardo al richiamo per adempiere il servizio militare, l'insorgente nell'ambito della prima audizione sulle generalità, ha riferito dapprima aver ricevuto una comunicazione scritta nel (...) del 2013, dove vi sarebbe stato scritto che egli avrebbe dovuto presentarsi alle autorità militari, ovvero al H. \_\_\_\_\_ di D. \_\_\_\_\_, senza alcuna precisazione temporale (cfr. atto A16, p.to 7.01, pag. 6). Durante l'audizione sui motivi d'asilo, il ricorrente ha invece fornito una versione di tale comunicazione completamente discrepante, riferendo che una vicina di casa, che lavorava al H. \_\_\_\_\_ sarebbe venuta di persona a comunicargli che egli doveva

presentarsi il prima possibile al H. \_\_\_\_\_ per ottemperare all'addestramento per entrare in seguito a far parte dell'esercito (cfr. atto A58, D67, pag. 9 e D84 segg., pag. 11). Tali asserzioni risultano talmente contraddittorie ed inconciliabili che le motivazioni fornite in merito dal ricorrente in corso di procedura - peraltro parzialmente pure incoerenti - non risultano in alcun modo convincenti. Invero, egli, interrogato nel corso della seconda audizione in merito, ha sostenuto che potesse trattarsi di un errore dovuto ad uno sbaglio suo oppure dell'auditore incaricato, e che lui sarebbe stato male quel giorno, non accorgendosi inoltre dell'errore durante la sottoscrizione del verbale (cfr. atto A58, D104 seg., pag. 13). Nello scritto del 13 febbraio 2019, ha altresì confermato che probabilmente l'asserzione di aver ricevuto una convocazione scritta, potesse essere ascrivibile ad un equivoco. Queste spiegazioni non convincono però il Tribunale, in quanto non solo durante l'audizione sulle generalità egli non ha sollevato in alcun momento di non essere in grado di sostenere l'audizione per motivi di salute, allegando unicamente di essere in cura per una (...) (cfr. atto A16, p.to 8.02, pag. 7), ma pure il verbale d'audizione gli è stato ritradotto alla fine dell'audizione e l'insorgente ne ha confermato l'esattezza sottoscrivendo lo stesso. Il medesimo ha inoltre precisato nelle sue stesse dichiarazioni, non soltanto di aver ricevuto una convocazione scritta per rientrare nel servizio di leva, ma anche quali elementi la stessa contenesse.

### **E. 7.2.2**

In seguito, le allegazioni del ricorrente risultano in parte contrarie alla logica dell'agire. D'un canto, pare poco verosimile che il ricorrente, essendo da sue stesse allegazioni stato esonerato dal servizio militare per motivi di salute (cfr. atto A58, D4 segg., pag. 2 seg.; atto A57), sia stato richiamato, all'età di (...) anni, per adempierlo. Inoltre pare poco logico - anche con le informazioni a disposizione del Tribunale (cfr. Landinfo, Country of Origin Information Centre, Report Eritrea: National Service, 20 maggio 2016 < <https://landinfo.no/wp-content/uploads/2018/03/Eritrea-national-service.pdf> >, consultato da ultimo il 2 aprile 2019; Staatssekretariat für Migration SEM, Focus Eritrea, Volksarmee ["Volksmiliz"], 31 gennaio 2017, pag. 13 seg.; LandInfo, Report Eritrea: National Service, 23 marzo 2015; UK Home Office, Country Policy and Information Note, Eritrea: National service and illegal exit, luglio 2018, < <https://www.refworld.org/docid/5b4f28fb7.html> >, pag. 13 seg., consultato il 2 aprile 2019; U.S. Department of State, Country Reports on Human Rights Practices for 2017: Eritrea, < <https://www.state.gov/documents/organization/289205.pdf> >, pag. 23, consultato il 2 aprile 2019) - che se l'insorgente fosse veramente stato richiamato nel 2013 per adempiere il servizio militare, rispettivamente avesse ricevuto l'ingiunzione nel 2014 di presentarsi per l'addestramento, per in seguito far parte della milizia popolare, le autorità non gli avrebbero indicato alcuna data precisa per presentarsi, né lo avrebbero ricercato in alcun modo sino al suo espatrio, avvenuto nel dicembre del 2014 (cfr. atto A16, p.to 7.01, pag. 6 seg.; atto A58, D61, pag. 7; D67, pag. 9 e D84 segg., pag. 11 segg.). D'altro canto, appare pure poco logico che il ricorrente, dopo aver ricevuto la prima convocazione nel 2013, come a maggior ragione la seconda nel 2014, non sia immediatamente espatriato, temendo di essere coscritto al servizio militare o alla milizia popolare. Egli ha invece continuato a rientrare per lo meno tutte le sere presso il proprio domicilio, recandosi a lavorare sino al 2013 sempre nello stesso posto - tra l'altro trattandosi di un'attività governativa (cfr. atto A58, D88, pag. 11) quindi facilmente reperibile - prestando soltanto molta attenzione (cfr. atto A58, D67, pag. 9 e D84 segg., pag. 11), o recandosi da una (...) (cfr. atto A58, D94 segg., pag. 12) o ancora dai (...) o da amici (cfr. atto A58, D101, pag. 12) durante il giorno. Inoltre, l'interessato si è

presentato spontaneamente al H. \_\_\_\_\_ nel 2014, per il cambiamento d'indirizzo della moglie ed il rilascio di buoni alimentari, ciò che risulta per lo meno un comportamento incoerente con il rischio di dover subire una sanzione o di essere preso in tale evenienza per essere coscritto al servizio militare, successivamente al ricevimento di una convocazione per l'arruolamento al servizio militare a cui non si è dato seguito.

### **E. 7.2.3**

Alla luce delle considerazioni sovraesposte, il Tribunale giunge alla conclusione che le dichiarazioni dell'insorgente inerenti i contatti intercorsi nel 2013 e nel 2014 tra il medesimo e le autorità eritree, in vista del suo arruolamento, non ossequino i criteri di verosimiglianza ex art. 7 LAsi. Malgrado gli avvenimenti adottati dal ricorrente possano iscriversi in un contesto di generale plausibilità, in considerazione delle incongruenze rilevate e dell'illogicità del comportamento tenuto dalle autorità eritree e dall'insorgente dopo aver ricevuto le presunte convocazioni, la versione dei fatti resa non può dunque essere ritenuta in preponderanza veritiera.

### **E. 8**

Proseguendo nell'analisi, circa il timore del ricorrente di essere astretto al servizio nazionale o alla milizia popolare ai sensi dell'art. 3 LAsi, visto già tutto quanto sopra concluso (consid. 7), in assenza di elementi atti a provare o quantomeno a rendere verosimile un contatto con le autorità eritree finalizzato al suo arruolamento, come pure alla sua età anagrafica attuale di (...) anni, nonché il suo esonero dal servizio nazionale per motivi di salute già nel 2007 (cfr. atto A16, p.to 1.17.04, pag. 4; atto A57; atto A58, D4 segg., pag. 2 seg. e D67 segg., pag. 8 segg.), v'è luogo di partire dall'assunto che il ricorrente non possa avvalersi di alcun timore fondato di subire delle persecuzioni rilevanti ai sensi della predetta disposizione. Inoltre, quandanche lo stesso, a titolo meramente ipotetico, venisse astretto, in futuro e nel suo paese d'origine, al servizio di leva o alla milizia popolare, tale circostanza non risulta essere di per sé un motivo pertinente ai sensi dell'art. 3 LAsi (cfr. ad esempio in tal senso: sentenze del Tribunale D-5950/2018 del 19 dicembre 2018 consid. 8.2.4.1 e D-1302/2017 del 18 settembre 2018 consid. 4.2).

### **E. 9.1**

Circa il motivo addotto dalla ricorrente in merito alla discriminazione di cui lei sarebbe stata oggetto nel suo Paese d'origine da parte dell'ex marito e di terze persone a causa delle manifestazioni sulla (...) della patologia di cui è affetta, a ragione l'autorità inferiore ha negato la loro rilevanza in materia d'asilo nella decisione impugnata. Le problematiche riscontrate non risultano invero avere alcuna relazione con i motivi esaustivi esposti all'art. 3 cpv. 1 LAsi e non risultano pertanto pertinenti per il riconoscimento della qualità di rifugiato (cfr. tra le tante: sentenze del Tribunale D-5460/2016 del 10 aprile 2018 consid. 5.3, D-2960/2017 del 27 giugno 2017).

### **E. 9.2**

Allo stesso modo le allegazioni esposte dagli interessati solamente nel ricorso circa lo statuto di moglie di un presunto disertore come pure la tenera età del figlio C. \_\_\_\_\_, (cfr. ricorso, p.to 2, pag. 4) non risultano, per i motivi già sopra addotti, rilevanti ai sensi dell'art. 3 LAsi. Parimenti le dichiarazioni dei ricorrenti in merito a voler migliorare le loro condizioni di vita (cfr. atto A15, p.to 7.01, pag. atto A16, p.to 7.01, pag. 7) nonché di difficoltà di reperimento di un'attività lavorativa per l'insorgente (cfr. atto A58, D69, pag. 9) sono ascrivibili a problematiche prettamente finanziarie, che rientrano nelle conseguenze

indirette della precaria situazione economica in loco, e non adempiono quindi le condizioni della norma precitata per il riconoscimento della qualità di rifugiato.

#### **E. 10**

Infine, alla luce degli elementi summenzionati, il solo presunto espatrio illegale degli insorgenti, vista la mancanza di circostanze supplementari ed elementi all'inserto che lascino presupporre che gli stessi siano malvisti dalle autorità eritree, rispettivamente di un aggravamento del loro profilo che possa condurli a temere delle persecuzioni rilevanti in caso di un ritorno nel loro Paese d'origine - segnatamente vista l'inverosimiglianza degli eventi citati a margine - non risulta pertinente ed atto a giustificare il riconoscimento della qualità di rifugiato agli interessati (cfr. sentenza del Tribunale D-7898/2015 del 30 gennaio 2017 [pubblicata come sentenza di riferimento] consid. 5.1).

#### **E. 11**

Visto tutto quanto precede, i ricorrenti non sono riusciti a provare o per lo meno a rendere verosimile, d'un canto la renitenza del ricorrente dal servizio militare, rispettivamente dall'arruolamento nella milizia popolare, e d'altro canto il timore di essere esposti ad una persecuzione rilevante ai sensi dell'art. 3 rispettivamente dell'art. 54 LAsi per gli ulteriori motivi d'asilo addotti.

#### **E. 12**

In conclusione, sul punto in questione del riconoscimento dello statuto di rifugiato e della concessione dell'asilo, la decisione impugnata va quindi confermata ed il ricorso respinto.

#### **E. 13**

Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi). Gli insorgenti non adempiono le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare il loro allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2, art. 44 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. anche DTAF 2013/37 consid. 4.4; DTAF 2011/24 consid. 10.1). Ne consegue che, anche in merito alla pronuncia dell'allontanamento, la decisione avversata va confermata.

#### **E. 14**

Alla luce di quanto sopra, l'autorità inferiore con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale, né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi); altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA). Il ricorso, per quanto ricevibile, va pertanto respinto.

#### **E. 15**

Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta priva d'oggetto.

#### **E. 16**

Visto l'esito della procedura, le spese processuali sarebbero da porre a carico dei ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS

173.320.2]). Ciò nonostante, non potendosi considerare l'impugnativa priva di possibilità di esito favorevole, non sono rimosse le spese processuali (art. 65 PA) e l'istanza di assistenza giudiziaria presentata dagli insorgenti, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese di giustizia, va conseguentemente accolta.

**E. 17**

La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.